



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Giuseppe di Pietro

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 9/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69515** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) PRUITI Elena, nata il 10.06.1980 a Sant'Agata di Militello (C.F.: PRTLNE80H50I199T);

2) STRANGIO Antonia, nata il 25.10.1974 a Locri (C.F.: STRNTN74R65D976R);

3) DESTRO MIGNINO Santo, nato il 01.06.1988 a Sant'Agata di Militello (C.F.: DSTSNT88H01I199W);

4) GALATI SARDO Emanuele, nato il 28.01.1980 a Messina (C.F.: GLTMNL80A28F158X), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Pietro Paterniti La Via, con cui elett.te domicilia fisicamente in Catania XX Settembre n. 19 e, digitalmente, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it;

5) LINARES Roberta, nata il 06.12.1984 Augusta (C.F.: LNRRRT84T46A494W), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio De Matteis

(pec: avvantoniodematteis@pec.giuffre.it) e Bonaventura Candido (pec:

avvbonaventuracandido@pec.giuffre.it), con cui elett.te domicilia,

fisicamente, in Messina, Via Ghibellina, 77 e, digitalmente, presso

l'indirizzo pec del primo difensore avvantoniodematteis@pec.giuffre.it

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del **06.11.2024**, il Pubblico Ministero, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Alessandro Sperandeo**,

nonché l'**Avv. Pietro Paterniti La Via** nell'interesse di Emanuele Galati

Sardo;

Ritenuto in

FATTO

I. In difetto di contributi difesivi atti ad imporre la rimeditazione della

contestazione pre-processuale di responsabilità amministrativa per come

opposta agli invitati attraverso rituale notificazione dell'invito a dedurre

datato 07.06.2023, con atto di citazione depositato il 09.04.2024 e notificato

in data successiva, il P.M. contabile ha evocato a processo i convenuti,

meglio in epigrafe generalizzati, per ottenerne l'affermazione di

responsabilità erariale e, per tale via, la condanna in favore di **AGEA**

(**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**) al pagamento:

(i) quanto alla convenuta **Sig.ra Pruiti Elena**, cui viene rimproverata

l'articolata condotta commissiva dolosa meglio descritta in seguito, di euro

101.454,81, corrispondente all'intero danno erariale contestato;

(ii) di euro **€ 44.361,90**, **€ 15.074,73** e **€ 13.166,90**, quanto rispettivamente ai

convenuti Sigg. **Strangio Antonina**, **Destro Mignino Santo** e **Galati Sardo**

Emanuele, cui, in ragione della qualità di agenti dei centri agricoli di assistenza (d'ora in poi CAA) da essi rivestita, viene addebitata la condotta omissiva dolosa successivamente illustrata, atta a fondarne la responsabilità solidale con la Pruiti e nei limiti degli importi indicati;

- di euro € **1.978,02**, quanto alla convenuta **Linares Roberta** cui viene ascritta un'ipotesi di responsabilità omissiva colposa per la quale, nella misura indicata, la stessa è chiamata a rispondere in via sussidiaria rispetto alla convenuta Pruiti Elena.

I.1. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché spese di giustizia da liquidarsi, queste ultime, in favore dello Stato e con vincolo di solidarietà fra i convenuti.

II. Sulla base della *notitia damni* ad esso trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina della Guardia di Finanza (nota n. 599242/2020 del 9.11.2020) - della quale il Requirente pone in evidenza di aver specificamente valorizzato i soli elementi utili alla presente contestazione di responsabilità amministrativa - nonché della sentenza di condanna del 31.10.2022, con cui il Tribunale penale di Patti ha definito il primo grado di giudizio vertente *“su fattispecie affini a quelle che coinvolgono gli odierni convenuti”*, l'Ufficio di Procura illustra la vicenda percettiva, foriera del nocumento erariale imputato ai convenuti, di cui la società agricola Aurora s.a.s., e per essa il suo legale rappresentante Pruiti Elena, ha rivestito il ruolo di indebita percettrice di contributi PAC.

II.1. L'assunto accusatorio, infatti, è nel senso che la Pruiti, nella descritta qualità, abbia portato ad esecuzione un disegno illecito unitario, culminato nella indebita fruizione di finanziamenti PAC per le annualità dal 2010 al

2016, giovandosi dell'intreccio collusivo intrattenuto con diversi agenti dei

CAA, oggi convenuti, i quali, attraverso illecite condotte omissive, hanno

concretamente coadiuvato la Pruiti nella realizzazione della macchinazione.

In maggior dettaglio, le condotte in cui si è materializzato il programma

fraudolento consistono nelle seguenti:

a) creazione di un'attività imprenditoriale fittizia ossia priva di

operatività. Sul punto, la segnalazione di danno erariale accerta, attraverso la

consultazione della banca dati "Telemaco", che Aurora s.a.s. risulta attiva

solo dal 16.4.2010 al 10.5.2010. In altri termini, nel periodo 2010/2016, i

flussi di finanziamento sono pervenuti a "società inattiva ma non cancellata

dal registro delle imprese", situazione che disvela bensì l'esistenza di una

società ma anche la sua inoperatività gestionale (si richiama, in merito, Cass.

Ord. n. 17957/2021). Così stando le cose, Aurora s.a.s. non poteva

qualificarsi come imprenditore agricolo attivo ex art. 39 dell'art. 9 Reg. Ue n.

1307/2013 e, pertanto, non poteva domandare né essere ammessa a

finanziamenti. In questa direzione, depongono le fonti normative di

riferimento (fra gli altri, i DD.MM. 22.12.2009, n. 30125 e 10.3.2020), la

giurisprudenza CGEU declinata nelle decisioni che definiscono i

procedimenti giurisdizionali C-260/14 e C-261/14 e, ancora, i modelli delle

domande uniche di pagamento annuali (d'ora in poi DUP) apprestati da

AGEA;

b) predisposizione di falsa documentazione attestante la disponibilità

giuridica (mai conseguita, in realtà) di terreni altrui, pubblici e privati. Una

tale condotta artificiosa si è sostanziata:

- esemplificativamente, nella campagna agricola 2010, nell'infedele

inserimento, fra le superfici disponibili, degli appezzamenti catastalmente identificati in: Foglio 80, particella 166, del catasto terreni di Comune di Mazzara del Vallo, asseritamente ottenuti in disponibilità tramite convenzione verbale (ma) da persone decedute da tempo (*rectius*, Angileri Ignazio, defunto il 30.6.1996 e Giacalone Vincenzo defunto il 28.5.1997) e Foglio 39, particella 364, del catasto terreni del Comune di Favignana, di cui veniva dichiara la proprietà in capo a Scozzarella Francesca laddove, come da risultanze della banca dati “Sister”, la titolarità del diritto dominicale apparteneva a Gambino Carolina Maria e figli (Maddaloni Angelo, Ciro, Giovanni, Maria Grazia, Rosalia e Salvatore);

- altrettanto esemplificativamente, nelle campagne agricole 2011-2016, a mezzo dell’inclusione in DUP di superfici la cui disponibilità giuridica sarebbe stata conseguita – contrariamente al vero, però - attraverso contratti verbali di affitto unilaterali stipulati con persone decedute o inesistenti. Una tale artificiosa pratica, sottolinea il Requirente, ha conosciuto nel tempo significative variazioni quantitative (coinvolgendo, negli anni 2011-2013, ben 34 ipotetici interlocutori di Aurora s.a.s.: cfr. p. 314 della comunicazione della notizia di reato) ed ha riguardato in particolare controparti decedute. Nel periodo 2011/2016, le persone defunte con cui la Pruiti dichiara falsamente di aver intrattenuto rapporti che le avrebbero consentito di disporre giuridicamente delle superfici indicate in DUP risultano almeno sei (Sigg. De Marco Giorgio, deceduto il 30.3.2008; Martino Anna, deceduta il 13.1.1995; Martino Carmelo, deceduto il 4.3.1995; Martino Giuseppe, deceduto il 31.12.1993; Martino Nicolò, deceduto il 23.5.1996 e Rizzuto Francesca, deceduta il 2.1.1999);

- ancora esemplificativamente, inoltre, per il tramite dell’inserimento nelle DUP presentate dal 2011 al 2016 di cespiti di proprietà pubblica, la cui previa (ma inesistente) concessione, in favore della Pruiti, si è fondata su documenti inidonei o lacunosi (alla stregua delle prescrizioni specifiche impartite, al riguardo, dalla Circolare ACIU.2012.227 che ha esplicitato il contenuto della pregressa nota 20.4.2005, n. ACIU.2005.210) o, ancora, variamente contraffatti (perché redatti su carta intestata o con l’ausilio di timbri falsi). Nell’ambito della macro-condotta in argomento, si collocano le vicende concernenti: per la campagna agricola 2011, i terreni del Comune di Alcara Li Fusi in contrada Pilè, identificati catastalmente al Foglio 29, Part. 21; al Foglio 30, Part. 8 ed al Foglio 32, Part. 7. Per queste superfici, difetta documentazione relativa all’intervenuto sopralluogo dell’UTE nonché all’assenso prestato dalla commissione ad hoc; in ordine alle campagne agricole 2011, 2012 e 2013, i cespiti in catasto terreni del Comune di Itala, identificati al Foglio 2, Part. 2, attesa l’assenza di pertinente documentazione consistente nel previo sopralluogo dell’UTE e nell’assenso della commissione ad hoc; circa le campagne 2013, 2014, 2015 e 2016, i terreni censiti in catasto terreni del Comune di Cesarò, Foglio 8, Part. 5 ed in gestione all’ente pubblico “Parco dei Nebrodi”, posta, nuovamente, la carenza del sopralluogo dell’UTE e l’assenso della commissione ad hoc; quanto alle 2013, 2014 e 2015, i terreni oggetto di concessione n. 159 del 9.2.2013, rilasciata dall’Ufficio Provinciale di Ragusa del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali del competente Assessorato della Regione Siciliana per l’utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nel demanio forestale di Ibla in agro di Ragusa, in ragione della mancanza del

sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale e all'assenso della commissione ad hoc;

c) reiterato mutamento dei C.A.A. impiegati per formalizzare le DUP e, dunque, per interfacciarsi con AGEA, sebbene in assenza di fatti nuovi o giustificativi del cambiamento deciso dal produttore. Il che, spiega l'Attore pubblico, mirava ad occultare o a rendere difficoltosa la identificazione delle responsabilità individuali dei vari operatori CAA già coinvolti nel disegno anti-giuridico per annualità pregresse.

III. Secondo l'impostazione accusatoria, dunque, il piano delle responsabilità individuali coinvolge anzitutto la Pruiti che, come chiarito, si è servita di condotte illecite per così dire tipiche – e ben note alla giurisprudenza contabile occupatasi della materia - per raggiungere lo scopo fraudolento. Inoltre, tale piano intercetta pianamente le condotte omissive, di rilievo gius-contabile, perpetrate dagli operatori dei CAA. In effetti, sottolinea il Requirente, gli obblighi di controllo ricadenti sugli agenti dei C.A.A. non consistono - a tenore del quadro normativo di riferimento ed oggetto di diffusa ricostruzione in citazione - in verifiche di rispondenza al vero di quanto dichiarato dall'operatore agricolo in merito alla disponibilità dei terreni indicati in domanda, bensì nel riscontro esteriore, con valore ricognitivo e circostanziato, della completezza formale dell'intera documentazione ricevuta, rispetto allo specifico paradigma normativo-procedimentale di riferimento. In fattispecie, consta però che gli agenti dei C.A.A., oggi convenuti, non abbiano effettuato alcun controllo per verificare la correttezza delle procedure seguite dalla Pruiti per conseguire la disponibilità dei beni pubblici o per dichiarare quella dei cespiti

complessivamente inseriti nelle DUP. I convenuti, anzi, difformemente dagli obblighi imposti dalla normativa di settore, hanno trattato le pratiche ignorando l'insufficienza della documentazione ricevuta a corredo delle domande uniche di pagamento. Ad eccezione della convenuta Linares, poi, le omissioni ascritte agli altri operatori nel corretto adempimento delle funzioni dei CAA si connotano dell'elemento soggettivo di responsabilità del dolo. Ciò anche in considerazione del fatto che, al pari della Pruiti, i convenuti Strangio Antonia, Destro Mignino Santo e Galati Sardo Emanuele si sono dimostrati aderenti allo schema clanico facente capo ad un gruppo malavitoso familistico e ad una sua "costola" - meglio ricostruito nell'informativa in atti e della decisione penale richiamata in apertura - al quale, in ultima analisi, è riconducibile un "*articolato quadro frodatorio*" in cui gli stessi fatti per cui è processo si inseriscono.

IV. La composita macchinazione illustrata – puntualizza il Requirente – ha riguardato, più in dettaglio, le DUP oggetto di incipiente elencazione e ha quindi implicato, con il concorso doloso omissivo degli operatori CAA via via coinvolti, la percezione indebita dei contributi annuali che seguono:

(i) per la Campagna 2010, DUP n. 00811543339 inoltrata il 5.5.2010 al CAA UNSIC di MESSINA 001, causativa dell'indebito incasso di euro € 15.664,60 in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Strangio Antonia che ha gestito la pratica;

(ii) per la campagna 2011, DUP n. 10810821099 inoltrata il 19.9.2011 al CAA UNSIC di MESSINA 001, causativa dell'indebito incasso di euro € 7.999,34 e € 7.549,343 (per totali € 15.548,77) in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Strangio Antonia che ha gestito la

pratica;

(iii) per la campagna 2012, DUP n. 20807701170 inoltrata il 25.5.2012 al CAA UNSIC di MESSINA 001, causativa dell'indebito incasso di euro € 7.966,38 ed € 7.466,38 (per totali € 15.432,76) in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Strangio Antonia che ha gestito la pratica;

(iv) per la campagna 2013, DUP n. 30806045883 sottoposta il 29.4.2013, all'attenzione del CAA UNSIC di CATANIA 001, causativa dell'indebito incasso di euro € 7.966,38 ed € 7.108,35 (per complessivi € 15.074,73) in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Destro Mignino Santo che ha gestito la pratica;

(v) per la campagna 2014, DUP n. 40808078907 del 14.5.2014, causativa dell'indebito incasso di euro € 7.120,98, € 6.017,19 ed € 242,20 (per totali € 13.380,36), in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Strangio Antonia che, nell'ambito del CAA UNSIC di MESSINA 003, ha trattato la pratica;

(vi) per la campagna 2015, DUP n. 50267685704 presentata l'8.7.2015 al CAA Liberi Professionisti Messina 002, causativa dell'indebito incasso di € 13.043,70 ed € 123,20 (per complessivi € 13.166,90), in ragione del concorso omissivo doloso ascrivibile all'operatore Galati Sardo Emanuele che ha trattato la pratica;

(vii) in relazione alla campagna 2016, DUP n. 602284429725 presentata al CAA Confagricoltura Messina 001, causativa dell'indebito incasso di € 9.488, 62, di € 2.972,18 e di € 725,97 (per totali € 13.186,77). L'operatrice convenuta Linares Roberta, che ha trattato la pratica, è chiamata viceversa a

rispondere dell'indebito incasso nella misura del 15%, pari ad € 1.978,02,

per grave negligenza funzionale e, quindi, a titolo sussidiario non avendo

“minimamente aderito alle istanze illecite provenienti dal clan “Faranda”.

V. In data 03.09.2024, ha prodotto in atti memoria difensiva il convenuto

Galati Sardo, il quale:

- *in limine* eccepisce la inefficacia dell'invito a dedurre e la nullità della citazione, nello spettro del combinato disposto dagli artt. 67 e 87 c.g.c.

Secondo il comparente, infatti, la contestazione pre-processuale di

responsabilità non specifica in alcun modo quali siano gli *“atti ingannevoli*

per conseguire l'erogazione di benefici non dovuti da parte dell'AGEA”, i

“documenti falsi” di cui la sig.ra Pruiti in concorso con l'operatore del CAA

si sarebbe servita per conseguire l'illecito profitto e, ancora, le falsità in

concreto poste in essere nel quadro dell' *“intesa con gli operatori dei CAA”*:

profili che, non di meno, concorrono a definire l'addebito di responsabilità

adombrato nell'invito a dedurre. Diversamente, solo in citazione il

Requirente gli contesta, per quanto ancora apoditticamente, *“di non avere*

dolosamente effettuato alcun controllo per verificare la correttezza delle

procedure seguite dalla Pruiti per conseguire la disponibilità di beni

pubblici ubicati nei Comuni di Cesarò e di Ragusa (cfr. citazione pagg. 42 e

43) e si chiede condanna del Galati al pagamento in solido con la Pruiti sino

alla concorrenza di € 13.166,90, “poiché nell'anno 2015 per un pari

importo ha, con dolo, materialmente agevolato i propositi fraudolenti di

Pruiti fortificandone, psicologicamente, il senso di impunità”. La

sovrapposizione di invito a dedurre e citazione, aggiunge il comparente,

permette sia di constatare la genericità (e, quindi, l'inefficacia) del primo sia

di acclarare una menomazione delle sue garanzie difensive, atteso che egli non è stato posto in condizione, in sede pre-processuale, di difendersi e/o emendare gli errori commessi dal Requirente. In tale ultima prospettiva, sottolinea il convenuto, ove reso edotto sin dall'invito a dedurre del tenore effettivo della contestazione elevata in citazione, egli avrebbe potuto dimostrare, esibendo la DUP 2015 ed il pertinente Fascicolo Aziendale da lui validato, che Aurora s.a.s. non vi aveva in alcun modo inserito consistenze identificate catastalmente nei comuni di Cesarò e di Ragusa (ma solo cespiti localizzati in Agrigento, Avola, Favara, Licata e Ribera: all. 5);

- eccepisce la prescrizione dell'azione erariale, essendo intervenuta la notificazione dell'invito a dedurre (08.06.2023) in epoca successiva al maturare del termine quinquennale avente *dies a quo* nel fatto addebitatogli (inoltro della DUP dell'08.07.2015) ovvero nei pagamenti incassati per i contributi 2015 (risalenti al 13.05.2016 ed al 13.10.2016). Esclude, in fattispecie, la sussistenza del doloso occultamento, genericamente invocato dal Requirente e in difetto di ogni suffragio probatorio, sottolineando – sia pure senza che ciò possa implicare una inversione dell'onus probandi – che la P.G. delegata ha rivenuto presso il CAA Liberi Professionisti Messina (così p. 310 della Relazione GDF del 13/10/2017 in atti) tutta la documentazione relativa alle imprese agricole oggetto di indagine e, tanto, contrariamente a quanto avvenuto in relazione alle DUP lavorate presso CAA diversi (così pp. 311-312 della medesima relazione);

- contesta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per il configurarsi della fattispecie di responsabilità amministrativa per cui è processo. Facendo appello alle parti di rilievo della DUP e della scheda di

validazione (incluso il Piano di coltivazione), presentate per il 2015 da Aurora s.a.s., il convenuto esclude che l'azienda agricola abbia dichiarato di avere in disponibilità le particelle localizzate in catasto terreni dei Comuni di Cesarò e di Ragusa ed integranti beni pubblici, uniche superfici, in realtà, valorizzate in citazione ai fini accusatori. Diversamente, il convenuto, con l'ausilio della tabella contenuta alle pp. 7 e 8 della memoria, deduce che le superfici dichiarate dal percettore si trovano localizzate nei comuni di Agrigento, Avola, Favara, Licata e Ribera. Proprio per queste stesse ragioni, è evidente – aggiunge il comparente – come non possa sussistere il dolo prospettato in citazione a suo carico.

VI. All'udienza odierna, come da verbale, le Parti hanno discusso le proprie tesi difensive e replicato a quelle avverse, concludendo in conformità ai rispettivi scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, il Collegio dà atto che il giudizio è stato alternativamente definito, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., quanto alla posizione della Sig.ra Roberta Linares giusta sentenza di questa Sezione n. 349/2024.

2. Ancora preliminarmente, poi, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti Antonia Strangio, Santo Destro Mignino e Elena Pruiti. Gli stessi, sebbene attinti da rituale notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, si sono consapevolmente determinati per non costituirsi in giudizio. Precisamente:

a) a proposito di Antonia Strangio, consta in atti che la notificazione, effettuata dal competente UNEP, sia avvenuta il 16.04.2024 presso la Via

Antica n. 504 del Comune di Capo D'Orlando, nelle mani della sorella convivente ed in busta chiusa. L'indirizzo ove la notificazione è stata eseguita corrisponde a quello risultante dal certificato di residenza trasmesso dal Comune di Capo D'Orlando ed acquisito in atti;

b) quanto a Santo Destro Mignino, la notificazione è stata eseguita, in data 12.04.2024, a mani proprie in Augusta, Contrada Punto Cugno n. 35;

c) in ordine alla Elena Pruiti, la notificazione è stata eseguita a sue proprie mani il 16.04.2024.

3. Vanno altresì respinte le eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dal convenuto Emanuele Galati Sardo.

3.1. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal comparente ai sensi dell'art. 87 c.g.c. La disposizione - secondo cui *“la citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”* - codifica il principio di tendenziale corrispondenza fra i fatti costitutivi della contestazione pre-processuale di responsabilità amministrativa e quelli fondanti la prospettazione attorea racchiusa nell'atto introduttivo del giudizio. Essa mira, nella sostanza, ad assicurare effettività alla duplice (e pre-codicistica) funzione istituzionale svolta dall'invito a dedurre: per un verso, cioè, consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni per evitare la citazione in giudizio e, per altro, garantire la massima completezza istruttoria. Nella sua esegesi, d'altronde, è pacifica l'affermazione giurisprudenziale che constata il rispetto di una tale “corrispondenza” ove,

tra invito a dedurre e citazione, ricorra “*un grado di correlazione, tale da assicurare la sostanziale omogeneità del nucleo essenziale del petitum e della causa petendi, caratterizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata*” (già App. Sicilia, sent. nn. 124/A/ e 125/A del 2017; C. conti, Sez. III d’Appello, n. 344/2021; C. conti, I Sez. d’Appello, sent. n. 461/2021; questa Sezione, sent. n. 1237/2021). Nel caso di specie, osserva il Collegio, deve senz’altro escludersi che l’atto di citazione decampi “*totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi*” (C. conti. SS. RR. 7/1998/QM).

3.1.1. In effetti, dalla disamina dell’invito a dedurre, risulta che il Requirente abbia qui ipotizzato:

- l’esistenza fra il Galati Sardo – nella veste di operatore responsabile del CAA Liberi Professionisti Messina 002 – e la Pruiti Elena di un “*intreccio collusivo*” che si situa, materialmente e temporalmente, in corrispondenza della presentazione della DUP relativa alla campagna agricola 2015;

- che l’intreccio collusivo fra i due, al pari di quello intervenuto fra la medesima Pruiti e altri operatori CAA a proposito di distinte campagne agricole (2010-2014 e 2016), si è concretato in ciò che “*nel periodo dal 2010 al 2016 Pruiti Elena n.q. di rappresentante legale della società agricola Aurora s.a.s.... per carpire risorse pubbliche non spettanti si è servita di documenti falsi, in intesa [e, più in là nell’atto in commento, “in combutta”] con gli operatori dei CAA, che hanno validato le domande di contributi e i relativi fascicoli aziendali*”;

- che, in conseguenza, il percettore finale è stato “*agevolato nella commissione dell’illecito da operatori infedeli dei CAA, scientemente predisposti a violare le prescrizioni nazionali e sovranazionali in materia*”;
- che, da ultimo, “*il documento erariale dedotto... è comprovato dai documenti contenuti nel fascicolo I00332/2021... caricati nel “Fascicolo on line-FOL” onde “consentire l’accesso ai fascicoli digitali resi disponibili da GiuDiCo ed estrarre copia dei documenti in essi contenuti*”.

3.1.2. La prospettazione attorea, per come sintetizzata in narrativa, non determina evidentemente alcuna seria modifica di *causa petendi e petitum* tipicamente qualificanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito a dedurre, limitandosi, al più, a richiamare in forma espressa ciò che la contestazione pre-processuale – attraverso il rinvio *per relationem* agli atti dell’istruttoria di responsabilità amministrativa, resi in ogni caso disponibili all’invitato – esponeva in termini maggiormente succinti. Di talché, se il draconiano esito in rito auspicato dal convenuto si raccorda, in via esclusiva, all’accertata disomogeneità “*del nucleo essenziale*” di *petitum e causa petendi* fra i due atti processuali, allora deve negarsi che la mera esplicitazione, contenuta in citazione, degli appezzamenti coinvolti nell’intreccio collusivo – argomentazione che, a sua volta, perimetra l’eccezione sollevata dal Galati Sardo – possa assurgere a causa di nullità dell’atto introduttivo ex art. 87 c.g.c.

3.2. Infondata inoltre è l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale. La notifica dell’invito a dedurre nei confronti del convenuto (dell’08.06.2023) si colloca, ampiamente, nel quinquennio decorrente dalla richiesta di suo rinvio a giudizio che, per quanto risulta dalla sentenza 1007/2022 del Tribunale

penale di Patti (all. 10 alla produzione Linares, pp. 335-338 e 3082-3088, in particolare), ipotizzava a suo carico in concorso con altri imputati, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 *bis* c.p. Il Collegio non ravvisa dunque motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'*exordium praescriptionis* si identifica – allorché si discorra di fatti-reato contestati a titolo di truffa, in relazione al quale le modalità artificiose e raggiranti poste in essere per occultare la condotta appropriativa sono connaturali - con la qualificazione giuridica degli accadimenti come aventi rilevanza penale (*ex multis*, a proposito dell'imputazione del reato di truffa, cfr. C. conti, II Sez. d'Appello, sent. n. 74/2020; Sez. I, sent. n. 498/2015; cfr., altresì, III Sez. n. 182/2013; SS. RR. in s.g. della Corte dei conti, sent. n. 3/1999; Sez. I, sentt. nn. 256/2011, 651/2009 e 508/2008; III Sez., sent. n. 747/2010; questa Sezione, sent. 758/2021). La CNR n. 599242/2020, costituente la *notitia damni* formata a seguito della *discovery* degli atti già coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., risulta comunque trasmessa all'Ufficio di Procura il 12.07.2021. E - secondo condivisibile avviso del locale Giudice di appello, reso in relazione a fattispecie concrete rispetto a cui il danno erariale non è immediatamente percepibile – deve ribadirsi che “*il termine di prescrizione è cominciato a decorrere dal momento in cui il danno si è reso conoscibile ovvero nel momento in cui la notitia damni ha assunto una sua completa fisionomia con l'acquisizione, da parte delle Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale territoriale, dei risultati delle indagini delegate...*” (in termini, C. conti, App. Sicilia, sent. n. 31/A2023 e Sez. I, sent. n. 461/2018).

4. Nel merito la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.

4.1. Con specifico riguardo alla campagna agricola 2015, che chiama in causa anche la posizione difensiva del comparente Galati Sardo, deve dirsi anzitutto immeritevole di seguito la contestazione accusatoria relativa alla indebita utilizzazione da parte di Aurora s.a.s. dei beni pubblici ubicati nel Comune di Cesarò (Foglio 8 Part. 5) ed in agro Ibla di Ragusa. In effetti, secondo la evocata informativa di PG n. 568757/2017 (allegata al doc. 1 e 2 del fasc. di Procura, cfr. p. 312 e ss.), il richiamo ai corrispondenti atti pubblici concessivi (rinvenuti nel fascicolo Aurora) dimostra soltanto il collegamento fra la Pruiti e l'organizzazione "clanica" Crascì. Dalla lettura dell'allegato 55.m all'informativa – *id est* la scheda di validazione 50361562262 abbinata alla DUP 2015 – si ritrae la conferma, inoltre, del mancato utilizzo, da parte di Aurora s.a.s., delle relative particelle ai fini della percezione dei contributi comunitari.

4.2. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riguardo alla contestazione accusatoria che, a proposito delle campagne "*dal 2011 al 2016*", mette eterogeneamente in evidenza (p. 39 a 41) che le domande uniche di pagamento presentate dalla percettrice si sono agganciate a contratti verbali di affitto unilaterali stipulati con persone decedute o inesistenti; a contratti stipulati con persone decedute e, comunque, a "*documenti attestanti falsamente la titolarità di terreni*".

4.2.1. In questa prospettiva, osserva il Collegio, rileva il contratto di affitto di terreni agricoli tra l'Aurora s.a.s. e numerosi concedenti, stipulato in data 02/05/2011 ed avente durata dal 02/05/2011 al 31.12.2016: contratto asseritamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 681 –

Serie 3 e riportante, ai fini delle corrispondenti DUP, il prot.

AGEA.CAA4349.2011.0000223 (cfr. all. 55.y alla informativa n.

568757/2017). Orbene, in relazione a questo contratto, il Collegio precisa

che:

- risulta incontroverso in questo giudizio che – conformemente a quanto

accertato dalla P.G. delegata - talune delle molteplici controparti di Aurora

s.a.s. fossero decedute anteriormente alla data della stipula del sinallagma

(tale è il caso dei Sigg. MARCO Giorgio, deceduto il 30.03.2008; Martino

Anna, deceduta il 13.01.1995; Martino Carmelo, deceduto il 04.03.1995;

Martino Giuseppe, deceduto il 23.12.1993; Martino Nicolò, deceduto il

23.05.1996; Rizzuto Francesca, deceduta il 02.01.1999) e che altre

controparti sono risultate inesistenti, almeno nello specifico senso per cui ad

un nome e cognome veritiero è stato accoppiato, nell'ambito del contratto di

affitto, una data di nascita e un codice fiscale fasullo (è questo è il caso di

Vedda Giuseppe, Aleriandra Francesco, Bonelli Gaspare, Bonsignore

Antonino, Bonsignore Paolo, Bonvissuto Sebastiano, Camaglia Domenico,

Cantermela Santo, Cascino Raimondo, La Rocca Giuseppe, Sirone Angelo,

Vitale Calogero);

- la consistenza superficiaria in proprietà dei pretesi locatori deceduti è

catastralmente identificata al fl. 40, p.lla 108 del Comune di Collesano

(quanto a quella in proprietà di De Marco Giorgio per “**ha 10.28.00. Sup.**

condotta e di ha 08.68.00”), al fl. 17 part.lla 107 del Comune di Licata

(quanto a quelle in comproprietà Martino Anna, Martino Carmelo, Martino

Giuseppe e Martino Nicolò per “**ha 04.83.00. Sup. condotta e di ha**

04.81.00”) e al fl. 8 part.lla 430 del Comune di Favara (quanto a quella in

proprietà Rizzuto Francesca per “*ha 01.63.26 Sup. condotta e di ha*

01.63.26”). Essa ammonta, nel complesso, ad ha **16.74.26**;

- la consistenza superficiaria in proprietà dei proprietari “inesistenti” è catastalmente identificata al fl. 17, p.lla 101 del Comune di Licata (per “*ha 03.93.70 Sup. condotta e di ha 03.93*”);

- dall’esame delle schede di validazione abbinate alle DUP risulta che:

a) per l’annualità 2011 (cfr. all. 55.e - costituente uno stralcio dell’intera scheda di validazione e solo parzialmente leggibile – nonché all. 55.f all’informativa GdF), delle superiori consistenze risultano indebitamente dichiarate dalla percettrice, come in propria disponibilità, quelle catastalmente identificate sub fl. 17, p.lla 101 del Comune di Licata (per ha **03.86**) e fl. 17 part.lla 107 del medesimo comune (in comproprietà Martino Anna, Carmelo, Giuseppe e Nicolò per ha **04.27**), conseguendone che la consistenza falsamente attestata ammonta ad ha **08.13**, pari a quasi il 10% delle superfici dichiarate come potenzialmente ammissibili al regime di pagamento unico (ossia ha **84.05**);

b) per l’annualità 2012 (cfr. all. 55.g - costituente uno stralcio dell’intera scheda di validazione e solo parzialmente leggibile - e 55.h alla citata informativa), alla consistenza di **08.13** di cui alla superiore lettera a) si aggiunge la fraudolenta dichiarazione della superficie identificata sub fl. 40, part. 108 del Comune di Collesano (in proprietà De Marco Giorgio per ha **10.28.00**). Ne segue che la consistenza falsamente attestata ammonta ad ha **18.41**, pari ad oltre il 20% delle superfici dichiarate come potenzialmente ammissibili al regime di pagamento unico (ovvero **84.13 ha**);

c) per l’annualità 2013 (cfr. all. 55.i e 55.j alla citata informativa), l’indebita

utilizzazione superficiaria è sostanzialmente speculare a quella descritta

appena sopra alla lettera b), anche in relazione agli esiti percentuali

complessivi;

d) per l'annualità 2014 (cfr. all. 55.K ed 55.l alla citata informativa), al netto

di poco significative discrasie relative a singole consistenze, alla superficie

indebitamente dichiarata già per le annualità 2012 e 2013 (per ha **18.41**) si

aggiunge la indebita utilizzazione della consistenza identificata

catastralmente sub fl. 8 p.lla 430 del Comune di Favara (in proprietà Rizzuto

Francesca per ha **1.76**). Ne segue che, rispetto alle superfici dichiarate come

potenzialmente ammissibili al regime di pagamento unico (in ha **80.93**), la

consistenza fraudolentemente accreditata in disponibilità da Aurora s.a.s.

(pari ad ha **20.17**) assomma ad oltre il 20%;

e) per l'annualità 2015 (cfr. all. 55.m ed 55.n alla citata informativa),

risultano fraudolentemente dichiarate tutte le consistenze già elencate alla

precedente lettera d), ad eccezione però della superficie identificata sub fl.

40, part. 108 del Comune di Collesano (in proprietà De Marco Giorgio per

ha 10.28.00). Ne segue che, rispetto alle superfici dichiarate come

potenzialmente ammissibili al regime di pagamento unico (in ha **62.32**), la

consistenza fraudolentemente accreditata in disponibilità da Aurora s.a.s.

(pari ad ha **10.01**) assomma al 16,20%;

f) per l'annualità 2016 (cfr. all. 55.o ed 55.p alla citata informativa),

risultano fraudolentemente dichiarate, salvo minimali discrepanze, tutte le

consistenze elencate alla superiore lettera e). Ne segue che, rispetto alle

superfici dichiarate come potenzialmente ammissibili al regime di

pagamento unico (pari ad ha **68.61**), la consistenza fraudolentemente

accreditata in propria disponibilità da Aurora s.a.s. (pari ad ha **10.10.32**)

assomma al 14,72%;

4.3. In relazione alla campagna agricola 2010, è senz'altro falsa la convenzione verbale, con durata dal 01.01.2010 al 31.12.2015 ed oggetto di "denuncia di contratto verbale di affitto unilaterale" datata 01.01.2010 (ed asseritamente registrato al n. 542 – Serie 3 - del 23/04/2010 presso l'Agenzia dell'Entrate di Sant'Agata di Militello) laddove riguarda la pretesa concessione in fitto che Aurora s.a.s. di plurime particelle avrebbe ricevuto dal Angileri Ignazio, posto che, questi, secondo quanto accertato dalla GdF delegata, era deceduto alla data del 30.6.1996. La disamina della scheda di validazione n. 00363275777 (all. 55.c all'informativa della GdF) e della DUP presentata da Aurora s.a.s. per l'annualità in discorso (all. 55.d) restituisce - con assorbimento di ogni altra verifica – la conclusione per la quale l'istante ha dichiarato falsamente come in propria disponibilità (fra le altre) l'appezzamento catastalmente identificato al fl. 80, p.lla 166 del Comune di Mazzara del Vallo e per una consistenza pari ad **ha 3,26**. Il *modus operandi* dell'azienda percettrice, dunque, è identico a quello già divisato in precedenza.

5. Accertato in fatto quanto sopra, questa Corte osserva che il falso dichiarativo-documentale che occupa giustifica, oggettivamente, la ripetizione integrale dei contributi percetti da Aurora s.a.s. per le ragioni che seguono.

5.1. Con specifico riguardo alle campagne agricole 2015 e 2016, occorre sottolineare, segnatamente, che:

- il regime di pagamento di base (cui Aurora s.a.s. ha chiesto e ottenuto

accesso: cfr. quadro D, Sez. II, delle pertinenti DUP) è governato, *ratione temporis*, dal regolamento UE 1307/2013. Dalla lettura combinata degli artt. 32 (“attivazione dei diritti all’aiuto”) e 33 (“dichiarazione degli ettari ammissibili”) del medesimo, si ricava che la previa attivazione di un diritto all’aiuto “per ettaro ammissibile” costituisce la condizione del “sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base... concesso agli agricoltori” (art. 32, par. 1) e, ancora, che rientra nella sfera di disponibilità/responsabilità dell’agricoltore “dichiara[re] le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili – la cui nozione è posta dall’art. 32 par. 2 e ss. - *abbinati a ciascun diritto all’aiuto*” (art. 33, par. 1). Rimane d’altronde fermo che, alla stregua del medesimo art. 33 par. 1, “...le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell’agricoltore ...” (ancora, 33 par. 1);

- secondo l’art. 5 del regolamento UE 1307/2013, “*il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento*” e, in base al considerando n. 4 del preambolo del regolamento, il rinvio al regolamento (UE) n. 1306/2013 - come ad alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009, incorporate nel reg. (UE) n. 1306/2013 – vale anche per il quadro sanzionatorio;

- l’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 – inserito del Titolo V rubricato “sistemi di controllo e sanzioni” e rubricato “clausola di elusione” – stabilisce che “*fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le*

condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli

obiettivi di detta legislazione”(specularmente, cfr., ai fini del diritto

nazionale, l’art. 75 DPR 445/2000);

- il diverso regime di revoca totale o parziale, nonché quello delle sanzioni

amministrative, previsto dagli artt. 63 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 – e

dettagliato dal Regolamento di esecuzione UE n. 640/2014 in osservanza

delle norme poste dagli artt. 63 co. 4, e 64 co. 6 e 7 e 65 co. 3 del citato Reg.

(UE) n. 1306/2013 – non mette in discussione l’autonoma applicabilità,

sempreché ne sussistano i presupposti, della “*clausola di elusione*” (cfr.,

testualmente, art. 18, par. 6, co. 1 e 2 del Reg. (UE) di esecuzione n.

640/2014);

- fra “*le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici*” ed

“*artificialmente create*” - di rilievo ai fini dell’applicazione della clausola di

elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 – rientra senz’altro

l’inottemperanza, ad opera del richiedente/beneficiario, al criterio ex art. 33,

par. 1 regolamento UE 1307/2013 (consistente, come si visto, nel fatto che

“*le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ...*”).

Infatti, ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 2 lett. a) del Reg. (UE) di esecuzione

n. 640/2014, per «*inadempienza*» si intende “*qualsiasi inottemperanza*” ai

criteri di ammissibilità dettati per la concessione dell’aiuto o del sostegno di

cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

(disposizione quest’ultima che, avendo riguardo “*ai regimi di sostegno*

elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013”, si riferisce

anche ai contributi cui ha avuto accesso Aurora s.a.s.).

5.1.1. L’impiego - reiterato nel tempo – di contratti soggettivamente

inesistenti ad opera della società percettrice, nei sensi già ampiamente illustrati, certifica nel richiedente una condotta intenzionalmente recidivante finalizzata a creare artificialmente le condizioni di accesso alla misura e, tanto, in chiaro detrimento degli obiettivi della legislazione settoriale agricola per come identificati nel preambolo del regolamento (UE) n. 1307/2013 (cui, per ragioni di sintesi, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.gs. 174/2016). In ordine alle annualità 2015 e 2016, dunque, sussistono pacificamente i presupposti specifici per identificare il danno erariale nella totalità del contributo percepito, ai sensi ed in applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr., altresì, C. conti, Sez. Giur. per la Calabria, sent. 104/2023).

5.2. In relazione alle campagne agricole dal 2010 al 2013, il falso dichiarativo documentale va per converso sussunto, *ratione temporis*, nel prisma degli artt. 53, par. primo, Reg. CE n. 796/2004 (modificato dal Reg. CE n. 380/2009) e 60, par. primo, del Reg. CE n. 1122/2009. In base ad esso, se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro. Quanto alla intenzionalità, come già osservato, rileva senz'altro, e nuovamente, la natura recidivante della condotta, la quale, d'altronde, rende non ipotizzabili meri errori del dichiarante.

6. Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale descritto va

imputato alla condotta dolosa del legale rappresentante Aurora s.a.s. Elena Pruiti, la quale, con ciò, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percetti – nella misura indicata correttamente in citazione (cfr., punto I della narrativa) – dalla compagine sociale in ragione delle DUP da quest’ultima presentate per le campagne agricole dal 2010 al 2016. È appena il caso di evidenziare, sul punto, che il legale rappresentante della compagine richiedente era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell’assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d’Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

6.1. In solido con Elena Pruiti, e secondo la ripartizione prospettata in citazione in ragione delle annualità in cui si è materializzato il loro apporto causativo (cfr. ancora punto I della narrativa), rispondono anche **Strangio Antonia, Destro Mignino Santo e Galati Sardo Emanuele**, che, nella qualità di agenti dei centri agricoli di assistenza hanno curato – *recte* avrebbero dovuto curare - la verifica dei titoli di conduzione dichiarati dalla società e, quindi, l’inserimento conseguente in DUP (per fattispecie largamente sovrapponibili alla presente, cfr. App. Sicilia, n. 28/A/2022 e n. 84/A/2022; questa Sezione, sent. n. 523/2023). Essi, in buona sostanza, hanno atteso alle delicatissime funzioni intestate ai CAA in termini solo surrettizi e nominali, omettendo fra l’altro, ed esemplificativamente, la verifica (anche a campione) dei codici fiscali dei pretesi locatori e l’acquisizione delle visure catastali delle particelle asseritamente condotte in

affitto dalla dichiarante (che, infatti, la GDF ha constatato assenti al fascicolo aziendale) per confrontarne le risultanze e, tanto, ad onta della possibilità che i CAA hanno di accedere a banche dati funzionali alle verifiche di che trattasi. Trattasi di condotte che - poste in essere da chi, per il ruolo rivestito all'interno del CAA, vanta senz'altro conoscenza della materia – qualificano il profilo soggettivo dell'operato complessivamente tenuto da questi convenuti *“come consapevole, recte doloso, come tale preordinato a favorire la realizzazione di gravi illeciti (nello stesso senso sent. n. 104/A/2021)”* (App. Sicilia, sent. 28/A/2022).

7. Per quanto illustrato, il Collegio:

1. accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di **PRUITI Elena** (C.F.: PRTLNE80H50I199T), **STRANGIO Antonia** (C.F.: STRNTN74R65D976R), **DESTRO MIGNINO Santo** (C.F.: DSTSNT88H01I199W) e **GALATI SARDO Emanuele** (C.F.: GLTMNL80A28F158X);

2. li condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)** delle somme che seguono:

a) Pruiti Elena, nella misura di euro **101.454,81** (centounomilaquattrocentocinquantaquattro,81);

b) Strangio Antonia, in solido con **Pruiti Elena** e fino a concorrenza di euro **44.361,90** (quarantaquattromilatrecentosessantuno,90);

c) Destro Magnino Santo, in solido con **Pruiti Elena** e fino a concorrenza di euro **15.074,73** (quindicimilasettantaquattro,73);

d) Galati Sardo Emanuele, in solido con **Pruiti Elena** e fino a concorrenza di € **13.166,90** (tredicimilacentosessantasei,90).

Ciascuna delle superiori somme, indicate dalle precedenti lettere da a) a d), è assoggettata a rivalutazione monetaria dal dì dei singoli incassi e fino al deposito della sentenza. Sulle somme così rivalutate sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

3. condanna, altresì, PRUITI Elena, STRANGIO Antonia, DESTRO MIGNINO Santo e GALATI SARDO Emanuele, in solido fra loro ed in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro 2.945,81 (duemilanovecentoquarantacinque,81).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:

1. accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di PRUITI Elena (C.F.: PRTLNE80H50I199T), STRANGIO Antonia (C.F.: STRNTN74R65D976R), DESTRO MIGNINO Santo (C.F.: DSTSNT88H01I199W) e GALATI SARDO Emanuele (C.F.: GLTMNL80A28F158X);

2. li condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) delle somme che seguono:

a) Pruiti Elena, nella misura di euro 101.454,81 (centounomilaquattrocentocinquantaquattro,81);

b) Strangio Antonia, in solido con Pruiti Elena e fino a concorrenza di euro 44.361,90 (quarantaquattromilatrecentosessantuno,90);

c) Destro Magnino Santo, in solido con Pruiti Elena e fino a concorrenza di euro 15.074,73 (quindicimilasettantaquattro,73);

d) Galati Sardo Emanuele, in solido con Pruiti Elena e fino a concorrenza

di € 13.166,90 (tredicimilacentosessantasei,90).

Ciascuna delle superiori somme, indicate dalle precedenti lettere da a) a d), è assoggettata a rivalutazione monetaria dal dì dei singoli incassi e fino al deposito della sentenza. Sulle somme così rivalutate sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

3. condanna, altresì, **PRUITI Elena, STRANGIO Antonia, DESTRO MIGNINO Santo e GALATI SARDO Emanuele**, in solido fra loro ed in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro **2.945,81 (duemilanovecentoquarantacinque,81)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **06 novembre 2024**.

L'estensore	Il Presidente
Dott. Raimondo Nocerino	Dott. Salvatore Chiazzese
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 08 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(F.to digitalmente)

